

N. 01091/2010 REG.SEN.
N. 02877/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2877 del 2003, proposto da:

La Forgia di Bollate s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Loguercio e Angelo Ravizzoli, domiciliata ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;

contro

Comune di Bollate, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Brambilla Pisoni, presso il cui studio, in Milano, via Visconti di Modrone, n. 6, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

Pardo Salvatore, Cunsolo Vincenza, Cunsolo Marianna, Pardo Ivan, Pardo Vincenzo, Ragona Salvatore e Cilio Gaetana, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 22 maggio 2003, avente ad oggetto adozione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art.

6, c.1, lett. a, l. n. 447/97 e della l. regionale n. 13/2001 - nella parte in cui ricomprende l'azienda in classe III (aree di tipo misto) anziché in classe IV (aree di intensa attività umana) e l'unità immobiliare situata in Via Dante, n. 57, in classe II anziché in classe III - unitamente agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bollate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori avv.ti Angelo Ravizzoli e Antonia Strafezza (in sostituzione dell'avv. Brambilla Pisoni);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugna la delibera n. 53 del 22 maggio 2003 con cui il Consiglio Comunale di Bollate ha adottato il piano di zonizzazione acustica, nella parte in cui ricomprende l'azienda nella classe III (aree di tipo misto) anziché in classe IV (aree di intensa attività umana) e laddove pone un edificio residenziale situato in via Dante n. 57, di proprietà dei controinteressati, in classe II anziché in classe III.

2. Queste le censure dedotte: eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento ed erronea istruttoria, perplessità, disparità di trattamento, violazione del principio del contraddittorio, manifesta ingiustizia, violazione e falsa applicazione dell'art. 6, l. n. 447/1995 e artt. 1 e ss. l. Regione Lombardia n. 13/2001. Ad avviso della ricorrente, il piano di zonizzazione acustica non ha correttamente inquadrato la realtà produttiva in cui opera la società ricorrente in

quanto la classe III non prevede la presenza di attività industriali, qual è quella svolta dall'azienda La Forgia di Bollate; i criteri indicati nel piano (e, in particolare il metodo delle fasce di decadimento) avrebbero dovuto comportare l'inserimento dell'area in classe IV; la scelta di inserire in classe II l'edificio posto in via Dante n. 57 è illogica in quanto introduce un elemento di differenziazione rispetto alla scelta di inserire tutte le abitazioni interessate in classe III.

3. L'amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l'infondatezza nel merito delle domande, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la deliberazione n. 53 del 22 maggio 2003 di adozione del piano di zonizzazione acustica manca dei caratteri di lesività e definitività, propri della deliberazione n. 10 del 2.2.2004 di approvazione definitiva del documento di azionamento, non tempestivamente impugnato.

4. All'udienza del 25 febbraio 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

5. Il Collegio ritiene di poter tralasciare l'esame delle questioni di rito sollevate dall'amministrazione resistente, stante l'infondatezza nel merito del ricorso.

6. Ad avviso della ricorrente all'area di sua proprietà avrebbe dovuto essere attribuita la classe IV (aree di intensa attività umana) anziché la classe III (aree di tipo misto) in considerazione della presenza di attività industriali: il d.P.C.M. 14.11.1997 all'allegato 1, tabella A prevede, difatti, per la classe III l'assenza di attività industriali.

6.1 Il Collegio non condivide l'assunto della ricorrente.

6.2 L'area in questione non presenta tutti i requisiti dettati dal d.P.C.M. 14.11.1997 all'allegato 1, tabella A per la classe III (data la presenza di due attività industriali) ma neppure quelli previsti per la classe IV (data la mancanza di strade di grande comunicazione).

6.3 La decisione di attribuire all'area la classe IV trova giustificazione sia nelle

previsioni di legge che nei criteri dettati dalla delibera della Giunta Regionale n. 7/9776 del 2.7.2002 ed in quelli stabiliti dal Comune di Bollate nello stesso piano di zonizzazione acustica.

6.4 L'inserimento dell'area di proprietà della società ricorrente disposta con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 22.5.2003 in classe acustica III anziché IV è, invero, conforme alla previsione di cui all'art. 2, c.3, lett. a), l. reg. n. 13/2001 (secondo cui la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica): la zona ha una destinazione "di tipo prevalentemente direzionale e commerciale", con divieto di insediamento di "nuove attività industriali ed artigianali, anche al posto di attività trasferite" (artt. 21 e 36 n.t.a.); anche il p.g.t. adottato con deliberazione del C.C. n. 54 del 2.10.2009 pone l'area in un ambito di "tessuto urbano consolidato produttivo e terziario".

6.5 La scelta di attribuire all'area la classe III è, inoltre, pienamente rispettosa dei criteri generali dettati con delibera della Giunta Regionale 7/9776 del 2.7.2002 per classificare aree caratterizzate da una commistione di destinazioni e, in particolare del criterio della prevalenza delle attività insediate (art. 4). L'area si caratterizza, difatti, per la dominanza della destinazione residenziale (148 abitanti in via Villoresi e 517 in via Dante) e la presenza di attività industriale limitata a due sole aziende.

6.6 Anche il ricorso al criterio della prevalenza della destinazione d'uso anziché a quello delle fasce di decadimento è da ritenersi giustificato in considerazione delle dimensioni dell'area e della sua conformazione, essendo incontestata l'assenza di schermi acustici che producano un adeguato decadimento dei livelli sonori e delle distanze sufficienti perché l'energia sonora decada. La stessa relazione finale al piano di zonizzazione prevede, difatti, in caso di aree produttive di piccole

dimensioni, circondate da edifici residenziali, l'utilizzo, in luogo del metodo delle fasce di decadimento, del "criterio di prevalenza d'uso, considerando aree più ampie" e, dunque, la scelta di dare una classificazione più vicina a quella propria delle abitazioni, cioè una II e a volte una III classe.

X 7. Parimenti esente da vizi è la scelta di porre l'edificio di via Dante n. 57 in classe II. E' invero, pienamente conforme ai "criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale" approvati con delibera della Giunta Regionale 12 luglio 2002, n. 7/9776 ai sensi dei quali si deve "tenere conto dell'effettivo clima acustico presente che potrebbe portare a classificare in modo diverso lati e facciate di isolati che sono contigui ad aree che presentano differenti caratteristiche acustiche": la particolare collocazione dell'edificio in posizione arretrata e, dunque, meno esposta al traffico rispetto agli altri edifici allineati al bordo stradale, giustifica, difatti, l'attribuzione della classe II (aree prevalentemente residenziali). X

8. Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Bollate, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Carmine Maria Spadavecchia, Presidente FF

Silvana Bini, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO